

AFC Torino S.p.A.

CIG: 7362598014	Pratica: DET-101-2019	del: 02/05/2019
Determina: 94/2019	del: 02/05/2019	
OGGETTO: REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A GI ONE S.P.A. PER SERVIZI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PRESSO AFC (MEDICO COMPETENTE + VISITE MEDICHE E ANALISI DI LABORATORIO)		
Determina di revoca aggiudicazione ex art. 108 c.3 del D.lgs. 50/2016		
Responsabile del procedimento: MICHELA FAVARO; procura: Favaro Michela - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018		

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- AFC Torino S.p.A., società istituita per l'espletamento dell'insieme unitario ed integrato dei servizi pubblici locali cimiteriali, totalmente partecipata dalla Città di Torino, è organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del D.lgs. 50/2016 e, pertanto, rientra nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- AFC Torino S.p.A. al fine del perseguimento della "mission" statutaria, è tenuta ad affidare forniture, servizi e lavori nel rispetto e in applicazione della normativa pubblicistica di settore;
- l'art. 2 del Regolamento per le spese in economia, adottato da AFC Torino S.p.A. in data 30/11/2011, ammette la possibilità di ricorrere agli acquisti mediante adesione alle Convenzioni e/o al Mercato elettronico Consip (MEPA);
- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle Centrali di Committenza e dai soggetti aggregatori (delibera ANAC n.58 del 22 luglio 2015);
- con determinazione dirigenziale n. 19/2018 del 24/01/2018 AFC Torino S.p.A. ha aderito alla convenzione CONSIP per la "*Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro – ed. 3*" il cui lotto 1 (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria; Lombardia) è stato aggiudicato al RTI composto da Exitone SpA e Studio Alfa SpA, per una durata triennale con scadenza il 28 gennaio 2021;
- in data 2 febbraio veniva sottoscritta fra le parti la designazione del medico competente per AFC Torino S.p.A. nella persona del dott. Marco Di Bennardo;
- in data 17/09/2018 con nota prot. 4058 Exitone SpA ha comunicato la cessione in affitto del proprio intero complesso aziendale alla società GI ONE S.p.A. con sede in Pinerolo (TO) Strada San Secondo n. 96 – P.I./C.F.: 11940290015, assunta da AFC Torino S.p.A. con determina di presa d'atto n. 215/2018 del 18/10/2018;

Rilevato che:

- a seguito di una segnalazione di reclamo per morosità ricevuta dalla società Bio-Data Srl, impresa nella quale è incardinato il medico competente incaricato da GI ONE S.p.A. della sorveglianza sanitaria di AFC Torino S.p.A., nella quale affermava che non avrebbe più messo a disposizione il proprio personale nei confronti di GI ONE S.p.A. a partire dal 20 marzo 2019; AFC Torino S.p.A. in data 19/03/2019 con prot. 1614 ha proceduto a richiedere via pec a GI ONE S.p.A. eventuali memorie e deduzioni in merito, richiedendo anche rassicurazioni sullo svolgimento del servizio nel proseguimento della convenzione, segnalando la nota quale avvio del procedimento di risoluzione del contratto;
- alla data odierna la Ditta non ha presentato memorie e/o controdeduzioni scritte né orali;
- in data 30 aprile 2019 è pervenuta ulteriore comunicazione dell'impresa Biodata S.r.l. nella quale si avvertiva che a causa dei mancati pagamenti per i servizi prestati il proprio professionista dott. Marco di Bennardo non avrebbe più fornito il servizio di sorveglianza sanitaria a GI ONE S.p.A. e conseguentemente alla nostra impresa;
- l'interruzione del servizio di sorveglianza sanitaria, la mancata risposta alla richiesta di deduzioni in merito, comporta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore tale da giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e dell'articolo 15 comma 1 delle Condizioni Generali di contratto della Convenzione Consip "*Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro – ed. 3*" il cui lotto 1 (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria;

AFC Torino S.p.A.

Lombardia);

Visto che:

- GI ONE S.p.A. non ha dato alcun riscontro alla nostra nota del 19 marzo 2019 e che lo svolgimento della sorveglianza sanitaria è obbligatorio per AFC Torino S.p.A. ai sensi dell'articolo 41 comma 1 del D.lgs. 81/2008, è necessario, sentito il direttore dell'Esecuzione dott. Emanuele Laina, al fine di non interrompere i servizi causando grave danno ai dipendenti e all'impresa stessa, procedere alla risoluzione del contratto con GI ONE S.p.A. a partire dal 1° maggio 2019 ai sensi dell'articolo 108 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e dell'articolo 15 comma 1 delle Condizioni Generali di contratto della Convenzione Consip "Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro – ed. 3" - lotto 1 (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria; Lombardia);

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell'ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei poteri attribuiti mediante Atto di Nomina del Consiglio di Amministrazione del 19/09/2018;

Tutto ciò premesso, determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate,

- 1) di procedere, per le motivazioni sopra esposte, alla risoluzione del contratto approvato con determina dirigenziale n. 19/2018 del 24/01/2018 nei confronti della società GI ONE S.p.A. con sede in strada San Secondo n. 96 – 10064 Pinerolo (TO) ai sensi dell'articolo 108 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e dell'articolo 15 comma 1 delle Condizioni Generali di contratto della Convenzione Consip "Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro – ed. 3" - lotto 1 (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria; Lombardia);
- 2) di procedere, con successiva determinazione, alla quantificazione degli eventuali danni occorsi dall'interruzione del servizio che saranno fatti valere sugli importi di canone dovuti e non ancora liquidati all'impresa;
- 3) di procedere con successivo atto all'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria per il periodo rimanente maggio 2019 - gennaio 2021;
- 4) di trasmettere la presente determinazione a CONSIP, per i provvedimenti di competenza fra cui l'escussione della cauzione definitiva loro prestata e all'impresa GI ONE S.p.A.;
- 5) di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai fini della presente procedura;
- 6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino S.p.A.

IL PRESIDENTE
Michela FAVARO
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di revoca aggiudicazione ex art. 108 c.3 del D.lgs. 50/2016		
CIG: 7362598014	Pratica: DET-101-2019	del: 02/05/2019
Determina: 94/2019		del: 02/05/2019
Oggetto: REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A GI ONE S.P.A. PER SERVIZI		

AFC Torino S.p.A.

RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PRESSO AFC (MEDICO COMPETENTE + VISITE MEDICHE E ANALISI DI LABORATORIO)

Responsabile del procedimento: MICHELA FAVARO;

procura: Favaro Michela - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018